

	COMUNE DI RAGUSA	
	N. di Racc.	
	SCRITTURA PRIVATA	
	ASSEGNAZIONE IN COMODATO D'USO ALLA LILT ONLUS, LEGA	
	ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI, SEZIONE	
	PROVINCIALE DI RAGUSA, DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA	
	AVV. G. OTTAVIANO	
	L'anno duemiladiciannove il giorno del mese di a Ragusa	
	nei locali del Palazzo di Città	
	TRA	
	Il Comune di Ragusa, con sede in Corso Italia 72 (Partita IVA 00180270886)	
	rappresentato a questo atto dal Dr. nato a il che	
	interviene nella qualità di Dirigente del Settore Contratti dello stesso	
	Comune, ove è domiciliato per la carica, in esecuzione della Deliberazione di	
	G.M. n. , in seguito indicato come "Comune"	
	E	
	la LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione provinciale di	
	Ragusa, rappresentata a questo atto dal Presidente sig. nato a	
	il C.F. MNCGLN84T44C351T e residente anche ai fini	
	fiscali a in via , in seguito indicato come "LILT"	
	si conviene e si stipula quanto segue, premettendo che con la Determinazione	
	Dirigenziale n. del è stato disposto di concedere alla LILT, a	
	titolo di vantaggio economico, l'immobile di proprietà comunale sito a	
	Ragusa Ibla in via Avv. G. Ottaviano, per lo svolgimento delle proprie	
	attività statutarie e socio-sanitarie relative alla prevenzione oncologica	

TUTTO CIO' PREMESSO

Fra le parti si conviene e si stipula quanto appresso:

La premessa di cui sopra forma parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il Comune di Ragusa, come sopra rappresentato, concede alla LILT, che come sopra rappresentata, accetta, i locali siti in via Avv. G. Ottaviano, di cui allegata piantina, per adibirli in parte a sede dell'Associazione, in parte a gabinetti pubblici, in parte a punto di ristoro (con distributori automatici ,etc.) secondo le indicazioni specificate nella planimetria;

Il servizio assicurato, in ossequio alla normativa vigente non si configura come esercizio di funzioni amministrative, né come prestazione di pubblico servizio, bensì come esecuzione di attività meramente materiali di pubblico interesse, escludendosi l'attribuzione in capo al soggetto incaricato di compiti che siano espressione di un potere amministrativo.

Art. 2 - Durata della concessione

La concessione avrà durata di anni cinque con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto. Alla scadenza il contratto potrà essere rinnovato, previa istanza da parte della LILT almeno sei mesi prima della scadenza e previa deliberazione adottata dall'Amministrazione Comunale.

Resta salva la facoltà del Comune a risolvere in qualsiasi momento lo riterrà opportuno la concessione stessa, senza che per questo la LILT possa accampare diritto per indennità o risarcimento danni. Non sarà necessario, a tale riguardo, alcuna formale disdetta, essendo sufficiente l'invito a rilasciare nel termine fissato nella richiesta l'immobile libero.

Art. 3 - Obblighi della LILT

La LILT si impegna a conservare e custodire i beni immobili in oggetto con cura ed attenzione, a non destinarli ad altri usi che non siano quelli previsti all'art. 1, e a non cedere l'uso del bene a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso. La LILT si impegna a restituire i beni immobili ricevuti nelle condizioni in cui gli sono stati consegnati. Si richiamano le norme del codice civile sugli obblighi del comodatario, in particolare in relazione alla custodia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene.

La LILT, dovrà, inoltre, per lo svolgimento delle proprie attività, relative alla prevenzione oncologica, assolvere i seguenti obblighi:

a) erogazione dei servizi di prevenzione gratuita e quant'altro previsto dallo Statuto della LILT in materia;

b) istituzione di un servizio di visite di prevenzione gratuite (controllo seno, pelle ed ecografie senologiche) destinato ai cittadini disagiati e/o svantaggiati che verranno indicati dai Servizi sociali del Comune;

c) custodia e pulizia quotidiana dei gabinetti pubblici del complesso locali;

d) apertura di un punto ristoro a servizio del turismo (con distributori automatici, etc.), previo ottenimento dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività. I prezzi praticati ai fruitori del servizio saranno in linea con quelli mediamente in uso nelle analoghe attività della città.

L'apertura dei gabinetti e del punto ristoro dovrà essere effettuata tenendo conto della stagionalità e delle correlate esigenze del turismo, dietro specifiche intese con il Comune.

La LILT ha, inoltre, l'obbligo di:

1) provvedere all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni e permessi

per lo svolgimento delle attività sopra indicate;

2) espletare il servizio con continuità, efficienza e diligenza, nel rispetto degli accordi sottoscritti con l'Amministrazione ed in ottemperanza alle Leggi e Regolamenti vigenti;

3) assumere a proprio carico ogni onere conseguente, di qualunque natura e specie, atto a consentire l'espletamento delle attività affidate, salvo quelle espressamente previste nella presente a carico dell'Amministrazione;

4) fornire all'Amministrazione informazioni, dati e quant'altro sia acquisito in relazione allo svolgimento del servizio, sia per mere esigenze conoscitive, sia per l'effettuazione di controlli sul corretto espletamento del servizio;

5) stipulare adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi contro i rischi inerenti lo svolgimento dell'attività;

6) non pretendere dal Comune somme per lo svolgimento dell'attività;

7) nominare un responsabile con funzioni di referente nei confronti del Comune;

8) dotare il personale addetto allo svolgimento dei servizi, di apposito cartellino di riconoscimento.

Art. 4 - Obblighi del Comune

Nessun compenso è stabilito a carico del Comune per lo svolgimento delle attività conseguenti alla cessione dei locali.

Il Comune si impegna nei confronti della LILT a:

a) assumere le spese di fornitura di energia elettrica nei locali e nell'area data in concessione, con l'obbligo di stipulare a proprio carico il contratto di somministrazione di energia elettrica per tutti i locali in comodato;

b) non pretendere somme per l'utilizzo dei locali, poiché le stesse sono

sostituite da prestazioni di servizi di utilità collettiva.

Art. 5 - Attività di controllo

Il Comune si riserva, in qualsiasi momento, di effettuare a mezzo dei propri uffici, verifiche e controlli per accertare il regolare svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento.

Il Comune comunicherà alla LILT, entro 30 giorni, in forma scritta e a mezzo di lettera raccomandata, le eventuali infrazioni rilevate in sede di controllo, assegnando il termine di gg. 15 per le deduzioni.

A seguito delle deduzioni l'Amministrazione potrà applicare le determinazioni conseguenti che potranno consistere in una sanzione pecuniaria non inferiore ad € 100,00 e non superiore ad € 500,00 e, in caso di recidiva dopo la seconda volta, nella risoluzione del contratto.

Art. 6 – Risoluzione del contratto

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del C.C., costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., le seguenti fattispecie:

a) la recidiva nell'applicazione di sanzione, secondo quanto previsto nell'art. 6;

b) la mancanza ingiustificata di prestazioni o l'interruzione dell'attività oggetto dell'affidamento;

c) l'inosservanza delle eventuali direttive impartite dal Comune in materia di igiene, ordine e sicurezza pubblica;

d) l'assenza di diligenza nell'attività prestata, tale da determinare riflessi negativi sullo svolgimento delle attività turistica e culturale.

Alla risoluzione potrà procedersi solo dopo la contestazione per iscritto delle

inadempienze con assegnazione di un termine di giorni 15 per la presentazione delle proprie deduzioni.

Art. 7 - Recesso

Le parti possono recedere di comune accordo previa comunicazione due mesi prima, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La LILT, in caso di recesso, ha diritto di asportare tutte le attrezzature realizzate a proprie spese e l'obbligo di ripristinare, nel caso in cui il recesso ha luogo su sua richiesta, lo stato dei locali nelle stesse condizioni nelle quali li ha ricevuti.

Art. 8 – Misure conseguenti alla cessazione

Alla naturale scadenza del contratto, o anticipatamente, qualora si addivenga, per qualunque motivazione, alla sua risoluzione, la LILT dovrà tempestivamente mettere a disposizione del Comune tutte le informazioni, i dati ed ogni documentazione riferibile alla gestione delle attività oggetto di affidamento. La LILT, alla fine della concessione, per qualsiasi motivo, ha diritto di asportare tutte le attrezzature realizzate a proprie spese e l'obbligo di ripristinare a proprie spese lo stato dei locali nelle stesse condizioni nelle quali li ha ricevuti.

Art. 9 - Controversie

Per ogni controversia che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Ragusa.

Art. 10 -Spese di registrazione

Le spese inerenti e consequenziali al presente contratto saranno a carico delle due parti in misura uguale. Lo stesso sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 11 – Norme finali

Ai fini del presente contratto la LILT assume domicilio in Ragusa, presso la sede dell'Associazione in via Avv. G. Ottaviano ed il Comune presso la sede municipale in C.so Italia n. 72.

Art. 12 - Varie

Per quanto non previsto dal presente contratto si osserveranno le norme vigenti in materia.


Letto, approvato e sottoscritto per accettazione.

La LILT

Il Comune

Locali comunali
siti in Via Fiumello - Regusa

PIANTA I PIANO.



PIANTA PIANO TERRA

